

Manovra/2. Trasparenza ampliata alle Srl con partecipazioni Pex **Pag. 19**

Incentivi. Le istruzioni per la «488» trovano la Gazzetta Ufficiale **Pag. 20**

Giustizia amministrativa. Tariffa di 500 euro per i ricorsi **Pag. 21**

Cassazione. Se il Pm non impugna vietate pene più severe in appello **Pag. 21**

Venerdì 18 Agosto 2006

www.ilssole24ore.com/norme

La manovra d'estate/1. Entro fine esercizio possibile riordinare le catene di controllo all'interno dei gruppi

Spiraglio per le società estere

La stretta fiscale è però applicabile anche in presenza di più sub-holding

Marco Piazza

L'inversione dell'onere della prova a favore del Fisco colpisce anche alcune catene di controllo. Come precisa la circolare 28/E del 2006, il comma 5-bis dell'articolo 73 del Testo unico - introdotto dall'articolo 35, comma 13 del Dl 223/06 - consente all'Amministrazione finanziaria di presumere («salvo prova contraria») l'esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono

EFFETTO DOMINO

La presunzione funziona se si prova che il vertice della «piramide» è controllato da un soggetto residente in Italia

"direttamente" partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti, quando, alternativamente:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma del Codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un cda o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Viene così confermato che l'inversione dell'onere della prova riguarda la sede dell'amministra-

zione delle società estere può operare solo se il Fisco dimostra che esse controllano "direttamente" una società residente in Italia.

Tuttavia, la circolare stessa precisa che «la norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. La presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana renderà operativa, infatti, la presunzione anche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superiore della catena societaria; quest'ultima si troverà, infatti, a controllare direttamente la sub-holding estera, considerata residente in Italia». Il meccanismo di doppia presunzione descritto nella circolare può operare solo quando il Fisco può provare che la società estera, anello superiore della catena di controllo, è controllata da un soggetto residente in Italia o è amministrata da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato (come si può vedere nelle ipotesi 1 e 2 nel grafico).

La prova sarà resa difficoltosa quando l'anello superiore della catena di controllo estera sia una società residente in un Paese che non dia adeguata pubblicità alle compagini sociali delle società in esso residenti (è l'ipotesi 4). Il concetto di controllo è, inol-


tramento, piuttosto ampio, in quanto coincide con quello definito dall'articolo 2359, comma 1 del Codice civile, che comprende, oltre al controllo di diritto (maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria), anche il controllo di fatto (detenzione dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante) e il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali.

In base al comma 5-ter, il presupposto per la sussistenza del controllo dei soggetti residenti sull'entità estera e di questa su società ed enti residenti (e quindi della localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione) dovrà valutarsi con riferimento «alla data di chiusura dell'esercizio della entità controllata localizzata all'estero». Ciò significa che, nonostante la norma sia operativa dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, è ancora possibile, fino alla chiusura dell'esercizio della società estera, fare in modo che questa non controlli società italiane o che non sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia. La legge non stabilisce il momento di riferimento per la verifica della residenza degli amministratori. Anche la circolare non fornisce indicazioni a riguardo. Si deve però ritenere che si debba fare riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della società estera.

www.ilssole24ore.com/norme
L'Abc della manovra

Il nuovo meccanismo

La simulazione dei rapporti di controllo di un gruppo societario e la distribuzione dell'onere di prova



Strada spianata alle nuove regole per gli appalti

Giuseppe Pasquale

Strada spianata all'inversione contabile nel settore edile. La novità, introdotta dalla manovra d'estate in base all'articolo 35, commi 5 e seguenti, riguarda i rapporti in ambito Iva fra costruttore e imprese terze che effettuano lavorazioni per conto del costruttore.

La direttiva n. 2006/69/Ce, in vigore dal 13 agosto scorso, apporta modifiche di rilievo alla sesta direttiva Iva (n. 77/388/Cee), consentendo espressamente agli Stati membri di addossare su committente o cessionario, in deroga alle regole ordinarie, gli obblighi di versamento dell'imposta e quelli contabili e di autofatturazione. La direttiva fa espresso riferimento alle prestazioni di servizi per le attività di costruzione relative a immobili, compresa la riparazione, pulizia e manutenzione, nonché la consegna di lavori immobiliari (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

Il comma 6 dell'articolo 35 della manovra prevede che il nuovo meccanismo di reverse charge, relativo al settore edile, è attualmente congelato e che si applicherà alle prestazioni effettuate dopo la data di autorizzazione da parte degli organismi comunitari resa in base all'articolo 27 della sesta direttiva. Senonché le nuove regole comunitarie appaiono compatibili, sul piano della disciplina sostanziale, con le disposizioni introdotte dal Dl 223/06 convertito dalla legge 248/06, per cui potrebbe essere prossimo l'avvio di operative delle nuove regole interne previste da queste ultime disposizioni.

Sul punto si ritiene necessario aspettare che si pronuncino l'amministrazione finanziaria. Questo anche perché la direttiva n. 2006/69/Ce stabilisce obblighi procedurali che non sono stati seguiti nell'iter di formazione della normativa nazionale che è entrata in vigore prima dell'emanazione della direttiva: si tratta dell'obbligo di informazione del comitato (articolo 29, sesta direttiva), dell'obbligo di comunicazione preliminare alla Commissione, nonché di quello di menzione de-

gli estremi della direttiva n. 2006/69/Ce all'interno del provvedimento normativo interno adottato in sua conformità.

Le disposizioni nazionali sull'inversione contabile hanno lo scopo di contrastare la creazione di soggetti fittizi costituiti, sotto forma di piccole imprese, soprattutto nel circuito delle costruzioni edili. Si tratta di un meccanismo pensato per creare un intestatario apparente pronto a emettere fatture di lavorazioni che la controparte (il costruttore) ha diritto di portare regolarmente a credito verso l'Erario, ben avendo presente, però, la prospettiva fraudolenta di non dover effettuare (da parte del soggetto fittizio prestatore) i versamenti dell'Iva a debito maturata a proprio carico. L'attribuzione, invece, della qualità di debitore d'imposta in capo al costruttore o all'appaltatore in via principale fornisce maggiori garanzie all'Erario, essendo ben difficile per questi soggetti far perdere le proprie tracce da una stagione all'altra.

Contro l'evasione

Il reverse charge

Il meccanismo di «inversione contabile» prevede che il versamento dell'Iva non sia più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore, il quale è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell'imposta

Le nuove regole

Dalla data di applicazione delle nuove regole le prestazioni rese dal subappaltatore dovranno essere fatturate senza addebito d'imposta, mentre sarà cura dell'appaltatore (oppure del costruttore) integrare le fatture con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta. Resta a carico di quest'ultimo, inoltre, l'obbligo di annotazione delle fatture sia sul registro degli acquisti sia sul registro delle fatture emesse (come chiarito nella circolare n. 28/E/2006, al paragrafo 3)

ANALISI

Un intervento in linea con l'Europa

di Adriano Di Pietro* e Andrea Carinci*

L'intervento sulle holding realizzato con il Dl 223/06 si presta a una serie di considerazioni. La prima attiene alle ragioni sottese alla scelta di intervenire sul criterio di localizzazione espresso dalla sede amministrativa. Si è trattato, a ben vedere, di una scelta necessitata, dal momento che tale criterio è quello assolutamente prevalente, determinante, nella prassi convenzionale, laddove il diverso criterio dell'attività principale — pur oggetto di riserva da parte italiana nel Commentario all'articolo 4 del modello Ocse (come rilevato anche la circolare n. 28/E) — riveste invece un'utilità marginale. Tant'è che, in ultima analisi, l'opportuni-

tà dell'intervento sta proprio nella sostanziale inoperatività, alla stregua dell'esperienza convenzionale, del criterio espresso dal luogo dell'attività principale.

Passando ai presupposti assunti a fondamento della presunzione, si può osservare come la novità recepita soluzioni largamente presenti nel dibattito internazionale con riferimento alla nozione di effective place of management and control. Si tratta, peraltro, di soluzioni già acquisite all'esperienza applicativa di altri ordinamenti (Paesi Bassi e Germania) e non estranee alla nostra esperienza giurisprudenziale (Comm. trib. centr. n. 4992/1996). Vero è, piuttosto, che mentre la citata espe-

rienza applicativa ha valorizzato quelle vicende (il controllo da parte di residenti o la residenza degli amministratori) quali criteri per identificare la sede effettiva di una società, la novità le positivizza con un scopo affatto limitato. L'ambito di applicazione della nuova previsione resta, infatti, circoscritto alle sole società che detengono partecipazioni di controllo (articolo 2359, comma 1 del Codice civile) in soggetti residenti, con ciò tradendo la portata marcata antielusiva della disposizione. Ciò non toglie, tuttavia, che la presunzione introdotta manifesti ugualmente una sostanziale ragionevolezza. Le circostanze valorizzate, alla stregua dell'esperienza, rendono ragionevole ipotizzare che le decisioni fondamentali sul-

la gestione dell'impresa sono assunte in Italia. L'effetto della presunzione è solo di rendere tali circostanze di per sé sufficienti e così riversare sul contribuente l'onere di dimostrare che, nonostante queste circostanze, la sede effettiva, da cui promanano le decisioni chiave sul piano gestorio, è da localizzare altrove (ovvero, come chiarisce la Relazione tecnica, «che la collocazione della controllata non sia puramente formale»).

Piuttosto, occorre interrogarsi sulla compatibilità di una simile previsione con le regole comunitarie. Non si può, infatti, trascurare che si tratta di una disciplina volta a «colpire» la collocazione all'estero di partecipazioni, sicché potrebbero venire in considerazione la libera circolazione dei

capitali o la libertà di stabilimento (cfr. Cge, 5 novembre 2002, C-208/00, Überseering). Senza dimenticare che la previsione crea una differenza di trattamento a seconda che la società estera, che s'intende considerare residente, detenga o meno una partecipazione di controllo in Italia. A parità di condizioni, infatti, la presunzione opera solo per le società che detengono una partecipazione di controllo in una società residente. A ben vedere, però, la previsione non si traduce in una maggiore imposta, onere o impedimento in conseguenza dell'esercizio di una delle predette libertà (segnatamente quella di stabilimento): ipotizzando il carattere elusivo della collocazione all'estero (presso una società non residente) della

partecipazione in una società residente, la norma contrasta tale operazione localizzando in Italia, mediante presunzione, la sede amministrativa — e quindi la residenza — della società estera. Presunzione, questa, che ammette prova contraria il cui effetto non determina un maggiore o differente onere rispetto a quello previsto per i residenti. Una differenza di trattamento, semmai, si verificarsi rispetto alle società non residenti, che non detengono partecipazioni di controllo in società residenti; ma qui la differenza concerne solo il fatto che, mancando l'indice di elusività dell'esterovevazione di partecipazioni italiane, il controllo opera di soggetti residenti in Italia o la residenza degli amministratori, non è ritenuto sufficiente, ma accompagnato dalla prova (a cura dell'amministrazione) che la volontà decisionale della società è localizzabile in Italia.

* Università di Bologna

Nei trasferimenti di immobili possibile la rettifica anche per l'Iva

Il valore normale allarga il campo

Angelo Busani

Roberto Arduini

La manovra fiscale del Dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006, comporta una rivoluzione nella determinazione della base imponibile dei trasferimenti immobiliari, sia quando l'atto è soggetto a Iva sia quando si applica l'imposta di registro. Nel caso di trasferimento posto in essere nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale e pure nel campo dei trasferimenti non posti in essere da soggetti Iva, viveva infatti il principio che il valore tassato non fosse soggetto a rettificabilità se dichiarato in misura pari o superiore al prodotto della moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento. Ora questo sistema viene quasi del tutto ribaltato.

Sulla base imponibile per l'im-

posta di registro, il discorso comprende sia gli atti fuori campo Iva sia gli atti «Iva esenti», cui si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (ambito assai ampliato dal Dl 223/2006).

Per effetto dell'articolo 35, com-

MUTUI SOTTO TIRO

L'indice di riferimento non può essere inferiore all'ammontare del prestito erogato per l'acquisto

ma 23-ter, del Dl 223/2006, introdotto dalla legge di conversione 248/2006, la previgente regola (la «valutazione automatica catastale») è stata modificata. Resta applicabile ai soli contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 266/2005; quelli a

titolo oneroso con oggetto il trasferimento di un'abitazione tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei quali l'acquirente possa richiedere al notaio rogante l'applicazione del cosiddetto regime del «prezzo-valore», la tassazione sulla base della rendita catastale rivalutata indipendentemente dal prezzo dichiarato nel contratto.

Riguardo i contratti «Iva imponibili», nei trasferimenti cui si applicano le aliquote Iva, la regola è che la base imponibile è data dal corrispettivo dovuto al cedente (articolo 13, Dpr 633/72). Peraltro, in sede di rettifica della dichiarazione Iva:

a) l'imponibile può essere sottoposto a rettifica se l'ufficio fiscale lo ritiene inferiore al cosiddetto «valore normale» del bene ceduto (il quale, per l'articolo 14, commi 3 e 4, del Dpr 633/72, è da-

to dal «corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi»);

b) se si tratta di un acquisto finanziato mediante mutuo fondiario (o altro tipo di finanziamento bancario), il valore normale del bene trasferito da assumere quale parametro di riferimento ai fini della rettificabilità della dichiarazione Iva «non può comunque essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato» (articolo 35, comma 23-bis, del 223/2006); è quindi sconsigliabile dichiarare a quello del mutuo inferiore a quello del mutuo erogato all'acquirente.

La possibilità dell'ufficio fiscale di contestare il fatturato di chi

vende immobili discende da due modifiche normative. La prima è l'introduzione di un nuovo periodo nel comma 3 dell'articolo 54 del Dpr 633/72 (a opera dell'articolo 35, comma 2, Dl 223/2006); nell'articolo 54, comma 3, si fa riferimento alla rettifica del fatturato quando l'ufficio fiscale accerti «in modo certo e diretto, e non in via presuntiva» il maggior imponibile (ad esempio, scoprendo contabilità nascosta o contratti non registrati). Orala prova diretta «s'intende integrata» se le operazioni imponibili «sono desunte sulla base del valore normale» dei beni trasferiti.

La seconda modifica è l'abrogazione dell'articolo 15 del Dl 41/95 (convertito in legge 85/95) il quale disponeva che ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procedeva «a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati», a meno che si scoprissero pagamenti in nero, se il corrispettivo fosse indicato nel contratto «in misura non inferiore al valore determinato» col sistema della valutazione catastale, e cioè moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento.

AVVISI ECONOMICI

www.ilssole24ore.com motore di ricerca annunci / informazioni
Inserisci il tuo annuncio su Il Sole 24 Ore e online Direttamente <http://annunci.ilssole24ore.com>
Con operatore:
Telefono 800.069.328
Fax 800.168.328
Tel estero
Telefono +39 0342 567632
Fax +39 0342 567924
e-mail: sportellosystem@ilssole24ore.com
Inviare testo e ragione sociale ricevere preventivo e modalità di pagamento
Né nostri uffici.

BOLOGNA: VIA GOITO 13, TEL. (051) 657962-963 R.A., FAX (051) 239717.
GENOVA: VIA DANTE 282, TEL. (010) 586263-5531905, FAX (010) 566734.
NAPOLI: C.SO UMBERTO I, 7, TEL. (081) 5529763, FAX (081) 5529711.
PADOVA: GALL. BORROMEO 3, TEL. (049) 655288 R.A., FAX (049) 655612.
ROMA: VIA DI S.MARIA IN VIA 12, TEL. (06) 30226100, FAX (06) 6786715.
TORINO: C.O.G. FERRARIS 108, TEL. (011) 5139811 R.A., FAX (011) 593846.
FIRENZE: PONTE VECCHIO 2, TEL. (055) 2398646-417, FAX (055) 2396232.
Tariffe:
Costo a parola 8,00€ + IVA 20% min. 10 parole. Neretto: tariffa doppia. Necrologie 16,00€ + IVA 20%

Il Sole 24 Ore precisa che tutte le ricerche/offerte di lavoro devono intendersi rivolte agli uomini e alle donne (L. dic. 77 n. 903), le ricerche effettuate direttamente dalle aziende non possono essere fatte in forma anonima Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 art.9, le agenzie accreditate devono citare n. registrazione.

Le risposte indirizzate al servizio gestione risposte sportellosystem@ilssole24ore.com, salvo i diritti di cui art. 7 D.Lgs. n. 196/03; si richiede espressamente al candidato di permettere al proprio C.V. consenso al Il Sole 24 Ore il trattamento/manuale automatizzato dei miei dati finalizzato ad un riscontro.

Case vendita
ALTO ADIGE Dobbiaco Brunico Valdora vendesi appartamenti 0474553551. Visitate tutte le nostre offerte www.seeber-immobilien.com
PORTOROTONDO - villa di grande rappresentanza con piscina - confinante mare, parco diecimilmetri, vista strepitosa.0789 / 51054
Finanziamenti
Compra-vendita aziende
ACQUISTARE VENDERE AZIENDE, Immobili, ricercare soci, ventenna-

le esperienze pagamento contanti. 02 / 3272448 www.wogefim.com

Auto moto - Nautica

NOLEGGIO a lungo termine per Marche di Auto di prestigio dalla Germania per l'Italia con Targa tedesca con un vantaggioso risparmio www.esg-online.de telefono 00497118666134 nathalianaaffi@interfree.it 3397995400

Trasporti - Noleggio

AUTOVETTURE noleggio lungo termine dalla Germania per Italia targa tedesca convenienza rispetto leasing italiano www.rentcar.com 00491736922226

Località turistiche

PORTO ROTONDO vicinanza, in costruzione casale con dependance ed ampio terreno. 0789.66575
www.euroinvest-immobiliare.com
SARDEGNA vicinanza Olbia, direttamente sulla spiaggia prestigiosa villa con vista panoramica. 0789.66575
www.euroinvest-immobiliare.com